



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI  
CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA-  
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA  
EQUIVALENTE (ISEE) –DEI CITTADINI CHE  
RICHIEDONO SERVIZI COMUNALI A COSTO  
AGEVOLATO AI SENSI DEL D.P.C.M. 05/12/2013  
N° 159 E DEL DECRETO 08/03/2013 DEL  
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE  
SOCIALI**

## INDICE

DEFINIZIONI	pag. 4
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 5
ART. 2 – ATTIVAZIONE SU DOMANDA	pag. 5
ART. 3 – ATTIVAZIONE D’UFFICIO	pag. 5
ART. 4 – DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI	pag. 6
ART. 5 – DSU, ATTESTAZIONE, VALORI ISEE/ISE	pag. 7
ART. 6 – CATEGORIE DI SERVIZI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI	pag. 8
ART. 7 – CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	pag. 10
ART. 8 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE	pag. 11
ART. 9 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE	pag. 11
ART. 10 – SCALA DI EQUIVALENZA	pag. 12
ART. 11 – AUTOCERTIFICAZIONE ISEE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	pag. 13
ART. 12 – PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIO-SANITARIA E PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE AI MINORENNI	pag. 13
ART. 13 – PROCEDIMENTI DI STATO DI ABBANDONO E DI ESTRANEITÀ	pag. 14
ART. 14 – ISEE CORRENTE	pag. 15
ART. 15 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)	pag. 16
ART. 16 – COMPOSIZIONE MODULARE DELLA DSU	pag. 17
ART. 17 – ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI	pag. 18
ART. 18 – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DEI BENEFICI	pag. 18

ART. 19 – CONTROLLI	pag. 18
ART. 20 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO	pag. 20
ART. 21 – RAPPORTI CON GUARDIA DI FINANZA E L’AGENZIA DELLE ENTRATE	pag. 21
ART. 22 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI	pag. 21
ART. 23 – NORME FINALI	pag. 21
ART. 24 – ABROGAZIONI	pag. 22
ART. 25 – REGOLAMENTAZIONE DI SERVIZI	pag. 22
ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 22

## DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a) «**ISEE**»: indicatore della situazione economica equivalente;
- b) «**ISE**»: indicatore della situazione economica;
- c) <<**PATRIMONIO MOBILIARE**>>: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- d) <<**NUCLEO FAMILIARE**>>: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- e) «**Scala di equivalenza**»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del D.P.C.M. 159/2013;
- f) «**Prestazioni sociali**»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- g) «**Prestazioni sociali agevolate**»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- h) «**Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria**»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
  - 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
  - 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
  - 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
- i) «**Prestazioni agevolate rivolte a minorenni**»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- l) «**Richiedente**»: il soggetto che, essendone titolare sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- m) «**Beneficiario**»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
- n) «**Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti**»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del D.P.C.M. 159/2013;
- o) «**Ente erogatore**»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
- p) «**DSU**»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- q) «**Dichiarante**»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento individua, in conformità al D.P.C.M. 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente – Isee), e al Decreto 7 novembre 2014 (di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE) i criteri unificati della situazione economica adottati dal Comune di Concesio, per coloro che richiedono interventi e/o prestazioni in ambito comunale per i quali è previsto che gli utenti concorrano alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale, cioè all'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato I.S.E.E.
2. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, II° lett. n) della Costituzione.
3. Il presente Regolamento integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

## **ART. 2 ATTIVAZIONE SU DOMANDA**

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.
2. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza o domicilio, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

## **ART. 3 ATTIVAZIONE D'UFFICIO**

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
  - a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;

- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzato a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.
2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

#### **ART. 4 DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI**

1. Per individuare i criteri di accesso alle prestazioni e agli interventi dei servizi sociali e dell'istruzione, si deve fare riferimento rispettivamente al Piano Socio-Assistenziale e al Piano per il Diritto allo Studio, approvati con apposite deliberazioni di Consiglio Comunale.
2. Le soglie di accesso alle prestazioni, le apposite eventuali fasce di contribuzione ai servizi cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi, sono definite con deliberazione di Giunta Comunale, fatto salvo quanto di competenza di altri Enti.
3. Per alcuni servizi, specificamente indicati nei Piano socio-assistenziale e nel Piano per il diritto allo studio ed espressamente indicati al successivo art. 6, per la determinazione della *percentuale di compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utenza*, si utilizza la metodologia della progressione lineare, secondo la seguente formula matematica:

$$\text{Percentuale minima} + \left( \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\% \text{ massima} - \% \text{ minima})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \right) \%$$

- compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utenza: percentuale di costo della retta a carico dell'utenza;
- ISEE utente: è il valore dell'isee rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni;
- ISEE iniziale: è il valore al di sotto del quale l'utenza è esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi;
- ISEE finale: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;
- percentuale minima di compartecipazione alla spesa: è il valore minimo di compartecipazione al costo del servizio;
- percentuale massima di compartecipazione alla spesa: è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio che corrisponde al costo effettivo del servizio stesso.

4. La Giunta Comunale definisce con propria deliberazione:

- con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie Isee di accesso;
- con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza: l'Isee finale, l'Isee iniziale, la quota massima di compartecipazione alla spesa e la quota minima.

5. In casi particolari, la quota di compartecipazione a carico dell'utente, determinata sulla base del regolamento ISEE, come sopra dettagliato, può essere diversamente quantificata (con l'esonero o la riduzione) a seguito di valutazione motivata e scritta del servizio sociale, in considerazione della necessità di contestualizzare la valutazione reddituale al momento della richiesta e/o la presenza di multi problematichità e/o la presenza di più servizi erogati contemporaneamente.

6. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a sé stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

7. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previo formale atto di messa in mora:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti dell'utente, prevedendo anche forme di rateizzazione.

## **ART. 5 DSU, ATTESTAZIONE, VALORI ISEE/ISE**

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'art. 7, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
2. L'attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE.
3. L'Inps determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.
4. L'**ISEE** è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE di cui al comma 5 e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

5. L'**ISE** è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 159/2013, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5 del suddetto D.P.C.M..
6. L'**ISEE** differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8 del D.P.C.M. 159/2013, limitatamente alle seguenti:
  - prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
  - prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
  - prestazioni per il diritto allo studio universitario.

## **ART. 6**

### **CATEGORIE DI SERVIZI SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI**

1. I servizi erogati dal Comune, soggetti all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica di cui al presente Regolamento, sono i seguenti:

\* **SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**, per la cui definizione e disciplina si rimanda al Piano socio – assistenziale:

- Contributi per il pagamento dei tickets e spese sanitarie agli indigenti;
- Contributi per il pagamento del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- Assistenza domiciliare (per la quale si applica il metodo della progressione lineare);
- Servizio pasti a domicilio (per il quale si applica il metodo della progressione lineare);
- Contributi soggiorni estivi;
- Contributi per il pagamento dei farmaci a favore dei pensionati e degli anziani con età superiore ai 65 anni;
- Contributi per il pagamento delle spese di riscaldamento;
- Ricoveri in Azienda Speciale (per i quali si applica il metodo della progressione lineare);
- Comunità alloggio per anziani in Azienda Speciale;
- Erogazione pasti agli utenti esterni presso l'Azienda Speciale;
- Centro Diurno per Disabili (CDD) (per il quale si applica il metodo della progressione lineare);
- Centro Socio Educativo (CSE) (per il quale si applica il metodo della progressione lineare);
- Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA) (per la quale si applica il metodo della progressione lineare);
- Residenze Socio Sanitarie Disabili (RSD) (per la quale si applica il metodo della progressione lineare);
- Servizio di Comunità Socio Sanitarie e servizio di assistenza educativa a domicilio o presso strutture non scolastiche (per le quali si applica il metodo della progressione lineare);
- Servizio di accoglienza temporanea e di sollievo (per la quale si applica il metodo della progressione lineare);



- Servizi Psichiatrici (residenzialità leggera per la quale si applica il metodo della progressione lineare);
- Asilo Nido (per il quale si applica il metodo della progressione lineare);
- Servizio di trasporto anziani e disabili (metodo progressione lineare);
- nonché nuovi servizi erogati e/o da erogare da parte del Comune.

**\* ALTRI SERVIZI**

Rientrano nei servizi soggetti alla disciplina ISEE anche l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e quello di maternità.

Non è prevista alcuna partecipazione alla spesa per:

- i trasporti di minori disabili connessi all'assolvimento dell'obbligo scolastico e il servizio di assistenza *ad personam*;

**\* ISTRUZIONE: PIANO DIRITTO ALLO STUDIO:**

- fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo, per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado;
- contributo per l'utilizzo del servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado;
- contributo per l'utilizzo del servizio di trasporto pubblico agli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado;
- servizio di mensa per i bambini frequentanti la scuola primaria a tempo pieno;\*
- servizio di mensa e retta scolastica per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia;\*
- assegni di studio scuola secondaria, premi per studenti universitari e per laureati, dottorati;
- nonché nuovi servizi erogati e/o da erogare da parte del Comune.

\*Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale.

Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico.

Nel caso di somministrazione di diete speciali, non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze o per motivi etnici e religiosi.

La Giunta Comunale annualmente stabilisce, per il servizio mensa, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione, variabile in base alla tipologia della scuola frequentata.

Nella fase di determinazione delle tariffe si terrà conto della:

- struttura della contribuzione;
- eventuale quota minima;
- I.S.E.E. iniziale;
- I.S.E.E. finale;
- quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

Ai fini del calcolo del costo, viene adottato il metodo della progressione lineare.

2. Rientrano altresì nella disciplina del presente Regolamento eventuali altri servizi di nuova istituzione, anche ad opera dello Stato e/o della Regione, per l'accesso ai quali la determinazione dell'ISEE costituisca requisito indispensabile.

## **ART. 7**

### **CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
  - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
  - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  - d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto dal comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

## **ART. 8**

### **INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE**

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie previste dalla legge, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.P.C.M. 159/2013 al netto degli importi di cui al comma 3 dello stesso articolo. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4 del citato articolo. **I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU.** Le spese o le franchigie di cui al sopra citato comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le componenti indicate nella legge.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, devono essere sottratti, fino a concorrenza, gli importi definiti dalla legge.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi di legge, si sottraggono, fino a concorrenza, le spese o franchigie riferite al nucleo familiare indicate dalla legge.

## **ART. 9**

### **INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 5 del DPCM n. 159/2013, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 dell'art. 5 del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i. .

2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti specificate dalla legge, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla legge con riferimento a singole componenti.

4. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 8.

**ART. 10**  
**SCALA DI EQUIVALENZA**  
**(Allegato 1 del D.P.C.M. 159/2013, articolo 1, comma 1, lett. c)**

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del D.P.C.M. 159/2013, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3, in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) La maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

## **ART. 11**

### **AUTOCERTIFICAZIONE ISEE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

1. L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).
2. L'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati) impone agli uffici il divieto di richiedere al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e nella documentazione richiesta al cittadino.
3. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere auto-certificati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.
4. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta, accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. Nei successivi 15 giorni l'utente avrà cura di presentare all'Ente l'attestazione relativa all'Isee, pena la decadenza dall'agevolazione.

## **ART. 12**

### **PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIO-SANITARIA E PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE AI MINORENNI**

- 1 Per le prestazioni agevolate di **natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggior et **, l'ISEE   calcolato considerando il nucleo familiare del beneficiario composto dal coniuge, dai figli minori di 18 anni, nonch  dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 7 del presente Regolamento. E' fatta salva la possibilit  per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013.
- 2 Per le prestazioni agevolate di **natura socio – sanitaria, rivolte a persone minori di anni 18**, l'ISEE   calcolato secondo le seguenti modalit :
- 3 Ai fini del calcolo dell'ISEE per le **prestazioni di natura socio-sanitaria e per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni**, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
  - a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
  - b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
  - c) quando con provvedimento dell'autorit  giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
  - d) quando sussiste esclusione dalla potest  sui figli o   stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  - e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorit  competente in materia di servizi sociali la estraneit  in termini di rapporti affettivi ed economici.

Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) e b) sopra citate,

l'Isce è integrato di una componente aggiuntiva calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente secondo le modalità di cui all'allegato II, comma due del D.P.C.M. n. 159/2013.

- 4 Per le sole prestazioni erogate **in ambiente residenziale a ciclo continuativo**, valgono le seguenti regole:
- a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c) del D.P.C.M. 159/2013, non si applicano;
  - b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2\*comma 1. La componente non è calcolata:
    - 1. quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;
    - 2. quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;
  - c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

### **ART. 13**

#### **PROCEDIMENTI DI STATO DI ABBANDONO E DI ESTRANEITA'**

1. I procedimenti regolati dal presente articolo sono relativi all'accertamento amministrativo, da parte dell'ufficio " Servizi sociali", delle seguenti fattispecie:
  - a) l'abbandono del coniuge di cui all'art. 7, comma 3, lettera e) del presente Regolamento, ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza;
  - b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio di cui all'art. 12, comma 4, lettera b2, per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
  - c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore di cui all'art. 12, comma 3, lettera e), per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.
2. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera a), il coniuge, in sede di istanza all'ufficio servizi sociali del Comune di Concesio, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro coniuge, presenta apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà. L'assistente sociale effettua l'istruttoria e verifica l'eventuale stato di abbandono, redigendo poi apposita relazione.

3. Per i procedimenti di cui al comma 1, lettere b), e c) il soggetto che chiede all'ufficio servizi sociali l'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici deve produrre idonea documentazione atta a dimostrarne compiutamente tale condizione. L'assistente sociale effettua l'istruttoria e verifica l'eventuale estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici, anche con l'eventuale ausilio della Polizia Locale, redigendo poi apposita relazione.
4. Nei procedimenti di cui ai commi 2 e 3 (attivati sempre su istanza di parte), l'assistente sociale potrà avvalersi anche della collaborazione degli operatori comunali, della polizia locale e di altri servizi anche sovra comunali (equipe disagio, equipe tutela minori, Azienda Speciale).
5. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazione in termini affettivi ed economici, l'ufficio servizi sociali, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte dell'assistente sociale provvede dunque, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune:
  - a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità ovvero:
  - a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero:
  - ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Nei casi di situazioni non a carico ai Servizi Sociali, l'ufficio servizi sociali, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità.

L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro trenta giorni dall'istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte dell'ufficio servizi sociali della sussistenza, ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

## **ART. 14 ISEE CORRENTE**

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, **e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:**

- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato, ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano

cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

2. L'ISEE corrente può essere calcolato **solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento** dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 153/2013.

3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d) del DPCM, facendo riferimento ai seguenti redditi:

- a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
- b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
- c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.

6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.

7. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni. La validità della prestazione sarà prorogata al termine massimo di 6 mesi, nel caso in cui il richiedente autocertifichi l'invarianza delle condizioni.

## **ART. 15 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)**

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 159/2013, ai sensi del testo unico delle



disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare; rispetto a tale nuova dichiarazione si precisa che:

- a) per i procedimenti che presuppongono l'indizione di un Bando di accesso ai servizi, la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del Bando;
- b) negli altri casi, la nuova dichiarazione vale dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa al protocollo comunale.

3. Il Comune ha facoltà di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare, ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 14. Gli effetti della nuova dichiarazione nel caso di richiesta di dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

4. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante può compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma 2 del D.P.C.M. 159/2013. Qualora, nel corso di validità di tale DSU, sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

5. La DSU è presentata ai Comuni o ai Centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.

6. Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima in caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

7. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato DPCM 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

## **ART. 16 COMPOSIZIONE MODULARE DELLA DSU**

1. La DSU è composta:
  - un modello base relativo al nucleo familiare;

- fogli allegati relativi ai singoli componenti;
- moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive per:
  - ⇒ prestazioni di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
  - ⇒ prestazioni sociali rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente;
- moduli integrativi, per i redditi non auto certificati che risultano difformi da quelli acquisiti dal sistema o non pervenuti entro 15 giorni e i redditi non acquisiti dal sistema per esonero della dichiarazione dei redditi.

### **ART. 17**

#### **ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI**

1. Per la totale esenzione dalla quota di contribuzione, oltre al valore ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla soglia indicata nei rispettivi provvedimenti amministrativi, è necessario il possesso dell'ulteriore requisito indicato al comma 2.

2. Nessun componente del nucleo familiare ai fini ISEE deve risultare proprietario/comproprietario di veicoli o motocicli, come indicato nella tabella sotto riportato:

<b>Veicoli (e motocicli)</b>	<b>Ulteriore requisito</b>
Cilindrata minore o uguale a 1.119,11 cc (126 cc e 339 cc per i motocicli)	AmMESSO all'esenzione
Cilindrata compresa tra 1119,11 cc e 1.643,35 cc (126 cc e 399 cc per i motocicli)	AmMESSO all'esenzione se l'anno di immatricolazione è anteriore a 10 anni
Cilindrata maggiore o uguale a 1.643 cc (400 cc per i motocicli)	AmMESSO all'esenzione se l'anno di immatricolazione è anteriore a 15 anni

### **ART. 18**

#### **ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DEI BENEFICI**

1. La retta per il ricovero residenziale non può essere sottratta nel caso la prestazione richiesta sia il ricovero medesimo, dovendo in tale caso l'ISEE servire proprio a determinare l'importo dell'integrazione dell'retta.
2. Nell'accertamento dei requisiti per il mantenimento di un trattamento assistenziale previdenziale o indennitario che richieda il rispetto di requisiti in termini di ISEE, l'indicatore va calcolato al netto dell'ammontare del trattamento medesimo.

### **ART. 19**

#### **CONTROLLI**

1. In relazione ai dati auto dichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di

omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

2. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni di difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.
3. Gli uffici erogatori eseguono i controlli sulle informazioni auto dichiarate dal dichiarante, secondo quanto indicato nei successivi commi.
4. Gli uffici servizi sociali e istruzione effettueranno, in merito alla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate, i propri controlli diversi da quelli che devono essere effettuati da altri Enti della P.A. appositamente preposti dalla legge (Agenzia entrate, Inps.) e per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni di legge. I servizi comunali competenti effettueranno **controlli di tipo puntuale o a campione**
5. **Il controllo puntuale** riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali l'istruttore responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:
  - a. nel riscontro, anche casuale, di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
  - b. nella manifesta inattendibilità, nonché contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
  - c. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
  - d. nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione comunale. E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.

**In ogni caso i controlli saranno effettuati su attestazioni Isee pari a zero e su attestazioni Isee con valore prossimo alla prima fascia di accesso alla prestazione sociale agevolata purché, in entrambi i casi, non si tratti di utenza già seguita e pertanto supportata dai servizi sociali.**

6. **Il controllo a campione** è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione, di norma dal 5% al 10% annuo, anche in relazione a esigenze connesse ai carichi di lavoro del personale addetto all'istruttoria nei servizi di riferimento. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:
  - a. l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'Amministrazione precedente o mediante la consultazione degli archivi dell'Amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni. I criteri e le modalità di accesso mediante collegamenti informatici e telematici sono stabilite nei singoli atti di autorizzazione e nelle singole convenzioni/protocolli stipulati con le altre P.A. e gestori pubblici servizi;

- b. la richiesta all'Amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'Amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data; il riscontro dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e la sicurezza del controllo stesso, privilegiando, ove possibile, la posta elettronica certificata;
- c. la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati, come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

## **ART. 20**

### **ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. Gli esiti dei controlli, non appena determinati, devono essere verbalizzati.
2. Qualora l'istruttore responsabile del procedimento, nel corso dei controlli, rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dall'istruttore responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione; il responsabile del procedimento verificherà se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo a recuperare le somme eventualmente indebitamente riconosciute.
3. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il responsabile del procedimento dovrà verificare, tra l'altro:
  - l'evidenza dell'errore;
  - la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
4. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade o viene sospeso, nella misura risultante dall'errore, dal beneficiario relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione del procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la soluzione. E' fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
5. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, quest'ultimo provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.
6. L'Amministrazione procedente, il responsabile del procedimento e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in

conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

#### **ART. 21**

#### **RAPPORTI CON GUARDIA DI FINANZA E L'AGENZIA DELLE ENTRATE**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare con apposita deliberazione, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.
2. Gli Uffici che procedono ai controlli di cui al presente Regolamento trasmettono al Comando della Guardia di Finanza gli elenchi dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate con l'indicazione delle posizioni controllate o in corso di accertamento.
3. L'Ufficio controllante invierà alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'ufficio controllante.
4. L'Ufficio controllante, qualora emergano elementi di non veridicità dei dati dichiarati, invierà comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, potrà inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell'attività di accertamento (controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni). Gli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate procedono alla revoca del beneficio e all'eventuale sanzione amministrativa anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato formalmente dai beneficiari delle prestazioni nella DSU e quanto accertato in sede di controllo sostanziale dalla Guardia di Finanza.

#### **ART. 22**

#### **RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dell'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

#### **ART. 23**

#### **NORME FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e s.m.e.i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.

2. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente Regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente configgenti o superate.

3. Il presente Regolamento potrà subire modificazioni qualora, in fase di prima applicazione dello stesso e di monitoraggio nell'attuazione del Piano socio assistenziale e Diritto allo studio, si riscontrino incongruenze (anche nel dovuto rispetto degli equilibri di bilancio) tali da renderne necessaria una variazione.

## **ART. 24 ABROGAZIONI**

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri procedimenti Regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

## **ART. 25 REGOLAMENTAZIONE DI SERVIZI**

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente Regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

## **ART. 26 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.

### COMPONENTE AGGIUNTIVA

(Allegato 2 del D.P.C.M. 159/2013 - articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 7, comma 2; articolo 8, comma 3; articolo 10, comma 4, lett. c) e comma 7, lett. b)

1. Ai fini del computo dell'ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per tener conto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario medesimo, per ogni figlio e' calcolata una componente aggiuntiva, avuto riguardo alle necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita' seguenti:

- a) e' calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- b) le donazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), non entrano nel calcolo di cui alla lettera a);
- c) l'ISE di cui alla lettera a) e' diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza;
- d) al valore di cui al punto c) e' sottratto un ammontare di euro 9.000;
- e) se la differenza di cui al punto d) e' positiva, tale differenza e' moltiplicata per 0,2; se la differenza e' negativa, non vi e' componente aggiuntiva;
- f) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario. Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio secondo le modalita' di cui al presente comma, integrano l'ISEE del beneficiario.

2. Ai fini del computo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per tener conto della situazione economica del genitore non convivente, e' calcolata una componente aggiuntiva secondo le modalita' seguenti:

- a) e' calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) e' diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;

c) il valore di cui alla lettera b) e' moltiplicato per un fattore di proporzionalita', pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalita';

d) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva, calcolata secondo le modalita' di cui al presente comma, integra l' ISEE del beneficiario della prestazione richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

#### DEFINIZIONE DI DISABILITA MEDIA GRAVE E DI NON AUTOSUFFICIENZA

(Allegato 2 del D.P.C.M. 159/2013. Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilita' media, grave e di non autosufficienza – articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c) )

CATEGORIE	DISABILITA' MEDIA	DISABILITA' GRAVE	NON AUTOSUFFICIENZA
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni	- Invalidi 67->99% (D. Lgs. 509/88)	- Inabili totali- (L. 118/71, artt. 2 e 12)	- Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di età	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 – diritto all'indennità di frequenza)	-Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L.388/2000, art.30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessanta - cinquenni	- Ultrasessanta – cinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67->99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Ultrasessanta – cinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Cittadini ultrasessanta – cinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	- Art 4 L. 138/2001	Ciechi civili parziali (L. 382/70 – L. 508/88 – L. 138/2001)	- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 – L. 508/88 – L. 138/2001)
Sordi civili	- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, N. 332)	- Sordi pre- linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	
INPS	- Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 – D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	- Inabili (L. 222/84, art. 2, 6 e 8)	- Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa )L. 222/54, art. 5)
INAL	- Invalidi sul lavoro 50->79% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro 35->59% (D. Lgs 38/2000, art. 13 – DM 12/7/2000 – L. 296/2006, art. 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80->100% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (D. Lgs 38/2000, art. 13 – DM 12/7/2000 – L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 – art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L. 296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	- Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	- Inabili (L. 274/1991, art. 13 – L. 335/95, art. 2)	
Trattamenti di privilegio ordinari e di Guerra	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71->80%)	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81->100%)	- Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
Handicap		- Art 3 comma 3 L. 104/92	